



Prov. 203/17

Tribunale di Perugia

----- 111 -----

Prot. 562P/17

Perugia 21.9.2017

Variazione urgente dei criteri tabellari di assegnazione degli affari ai gg.oo.tt. destinati in affiancamento all'Ufficio Lavoro.

IL MAGISTRATO DELEGATO

Richiamato il provv.to 130\17 di delega delle funzioni giurisdizionali di competenza presidenziale per tutto il settore civile;

richiamato, altresì, il verbale della riunione tenutasi il 13.9.2017, indetta dal Presidente f.f. con tutti i magistrati del settore civile, ivi compresi i tre giudici del lavoro, per discutere in ordine alle variazioni tabellari urgenti da effettuare, quanto al settore lavoro, in conseguenza dell'entrata in vigore del Dec. legv. 116\17 e, quanto al settore civile, a seguito della vacanza del posto della III[^] Sez. della dott.ssa Altrui nonchè per la trattazione delle udienze presidenziali in materia di atp separazioni e divorzi, già fissate fino a fine anno;

rilevato che il sottoscritto magistrato è stato delegato dal Presidente f.f. "a predisporre, con l'ausilio del magistrato collaboratore e della dr.ssa Giglio che ha dato la sua disponibilità" i provvedimenti di variazione tabellare urgenti, e i connessi provvedimenti organizzativi, necessari ad attuare le decisioni assunte alla predetta riunione;

vista la richiesta del giudice coordinatore del settore lavoro del 18.9.2017;

preso atto delle recenti variazioni introdotte dal d.lgs.vo 116/2017 (di attuazione della legge delega 57/2016 recante riforma organica della disciplina della magistratura onoraria) e della disciplina transitoria ivi prevista che ridimensionano le facoltà di utilizzo dei gg.oo.tt. presso l'Ufficio Lavoro e, in particolare:

- da un lato, escludono possibilità di assegnazione diretta ai gg.oo.tt. di tale tipologia di cause - art. 11, co. 6, lett. a), n. 3, richiamato dall'art. 30, co. 1, lett. b) (e già art. 2, co. 5, lett. c) l. delega 57/2016) a far data dal 1 luglio 2017 -;



- da altro lato, consentono ai medesimi gg.oo.tt. sia di mantenere le cause già assegnate fino alla data del 30 giugno 2017 (ad esaurimento) sia la trattazione e definizione dei procedimenti – “purchè non siano di particolare complessità” - in materia di previdenza e assistenza obbligatoria secondo le modalità previste dall’art. 10 d. lgs.vo commi 11 – 12 cit. (in linea con le previsioni contenute nelle vigenti disposizioni tabellari di questo Tribunale che consentono ai got in affiancamento – sotto la direzione, vigilanza e controllo del magistrato professionale – la trattazione e definizione dei procedimenti previsti dall’art. 445 bis c.p.c. per l’accertamento del requisito sanitario al fine di riconoscimento delle prestazioni di assistenza);

ritenuto necessario procedere alla conseguente variazione delle tabelle in vigore relative al triennio 2014-2016 di cui al provv.to presidenziale 41\2014 e succ. modif. nei seguenti termini:

- riassegnazione ai magistrati togati, secondo criteri automatici, delle cause già assegnate ai GOT in servizio dalla data del 30 giugno 2017 in poi;
- per il futuro, assegnazione esclusiva agli stessi magistrati togati, con analoghi criteri automatici, di tutte le cause di nuova iscrizione finora attribuite alla competenza tabellare dei GOT;
- conferma dell’attribuzione ai gg.oo.tt. in affiancamento dott.ri Colonna e Sconocchia, in conformità a previsione contenuta nell’art. 30 comma 2° d.lgs.vo 116/2017 di tutti i procedimenti (sia di lavoro che di previdenza ed assistenza obbligatorie) già assegnati ai medesimi fino alla data del 30 giugno 2017, ad esaurimento;
- con riferimento ai procedimenti assistenza obbligatoria ex art. 445 bis c.p.c., iscritti dopo la data del 30 giugno 2017, in attesa delle determinazioni del CSM necessarie all’attuazione dell’art. 10 comma 12 lett. b) d. lgs.vo 116/2017 e nel rispetto dei divieti di cui all’art. 11 comma 6 lett. a) n.3) d. lgs.vo cit., attribuzione ai magistrati togati assegnatari del procedimento della possibilità di affidarne la trattazione e la definizione ai g.o.p. in servizio ed onere di provvedere alle necessarie attività di vigilanza e controllo al fine di garantirne ragionevole durata e compiuta definizione (in conformità alla *ratio* della disciplina citata);

dispone



procedersi alla seguente variazione tabellare per il solo paragrafo 4.10 delle tabelle relative alla Sezione Lavoro di questo Tribunale per il triennio 2014/2016:

4.10 Giudici onorari assegnati all'Ufficio Lavoro e relativi criteri di collaborazione e trattazione degli affari affidati.

Avuto riguardo al complessivo carico dei ruoli (costituiti da cause di sempre crescente complessità per effetto delle recenti modifiche normative), al flusso costante di procedimenti per impugnativa di licenziamento ex art. 1 commi 47 ss l. 92/2012 e per i rapporti sorti dopo il 7 marzo 2015 ex d.lgs.vo 23/2015 e cautelari - nell'ottica di razionale distribuzione delle risorse ed obiettivo di assicurare adeguata e sollecita risposta di giustizia rispetto al consistente numero di affari da trattare e agli interessi ad essi connessi - al settore rimangono collettivamente coassegnati i G.o.p. Dott.ri Paolo Sconocchia (in via esclusiva) e Franco Colonna (in via prevalente, essendo questi assegnatario anche dei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione presso il Tribunale civile), secondo le previsioni della circolare del CSM del 25.1.2017 (i cui criteri operativi sono stati oggetto di conferma consiliare ancora in data 19 luglio 2017).

L'assegnazione dei citati g.o.p. alla Sezione Lavoro di questo Tribunale è allo stato ancora consentita *sia* in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30 comma 2° d. lgs.vo 116/2017 (norma transitoria che consente ai g.o.p. in servizio alla data del 16 agosto 2017 trattazione e definizione di tutte le cause già assegnate fino alla data del 30 giugno 2017) *sia* al fine di rendere operativo il contenuto precettivo dell'art. 10 commi 11-12 d. lgs.vo cit. (disposizioni che consentono al magistrato titolare dei procedimenti contemplati dall'art. 10 comma, previo esercizio di adeguati poteri di verifica e controllo dell'operato del magistrato onorario, attribuzione a quest'ultimo del potere di trattazione e definizione del procedimento stesso).

Per quanto sopra ai g.o.p. in servizio presso la Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale sarà dunque affidata:

- la trattazione e definizione di *tutte le cause già assegnate* fino alla data del 30 giugno 2017 (art. 30 comma 2° d.lgs.vo 116/2017);
- la trattazione e definizione dei *procedimenti di assistenza obbligatoria ex art. 445 bis c.p.c. iscritti dopo la data del 30 giugno 2017*, in attesa delle



determinazioni del CSM necessarie all'attuazione dell'art. 10 comma 12 lett. b) d. lgs.vo 116/2017 e nel rispetto dei divieti di cui all'art. 11 comma 6 lett. a) n.3) d. lgs.vo cit., con onere del magistrato titolare (in conformità alla ratio della disciplina citata) di provvedere alle attività di vigilanza e controllo necessarie a garantire ragionevole durata e compiuta definizione del procedimento stesso.

I tre Giudici togati garantiranno linee di indirizzo comuni e il coordinamento del lavoro dei Got anche attraverso il ricorso a periodiche camere di consiglio convocate dal Magistrato Coordinatore anche ai sensi degli artt. 47-*quater* dell'Ordinamento Giudiziario e 35 della circolare CSM sulla formazione delle tabelle.

In attuazione dei divieti contenuti nell'art. 11 comma 6) lett. c) d.lgs.vo 116/2017 – circoscritta l'attività dei g.o.p. in servizio presso la Sezione Lavoro alla trattazione e definizione delle cause già assegnate fino alla data del 30 giugno 2017 e dei soli procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. previo provvedimento del singolo magistrato titolare – vengono *riassegnate ai magistrati togati tutte le cause già di competenza tabellare dei g.o.p. ed ai medesimi attribuite dalla data del 1 luglio 2017 in poi.*

Nella previsione dell'esaurimento delle cause in questione e del progressivo decremento delle attività giurisdizionali e di supporto di entrambi i got affidati alla Sezione Lavoro (in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 30 comma 2° d.lgs.vo 116/2017 e dell'art. 10 commi 10 – 12 d.lgs.vo cit.), previa verifica ricognitiva delle condizioni operative della Sezione stessa e delle disponibilità dei singoli magistrati onorari, potranno essere disposte forme di coassegnazione che consentano ulteriore (e diversa) collaborazione dei predetti g.o.p. presso altre sezioni dell'intestato Tribunale.

Ai Giudici onorari, ancora in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 10 commi 10 - 11 d.lgs.vo cit., potrà essere devoluto, previo provvedimento del singolo magistrato titolare, *l'espletamento delle prove delegate* da altro Tribunale ai sensi dell'art. 203 c.p.c. ai Giudici del Lavoro di questo Tribunale.

In caso di *impedimento sopravvenuto a tenere l'udienza i Giudici togati possono essere sostituiti* dai Giudici onorari (facoltà compatibile con la disciplina contenuta nell'art. 13 d. lgs.vo 116/2017).

Dispone

R



Che il magistrato coordinatore del settore lavoro procederà alla riassegnazione, secondo criteri automatici, delle cause pendenti sui ruoli dei due gg.oo.pp. in affiancamento, dott.ri Colonna e Sconocchia, con separato provvedimento ed allegato elenco, nonché a verificare e predisporre, con l'apporto dei colleghi e secondo linee di indirizzo omogenee, le modalità operative dei provvedimenti di attribuzione ai g.o.p. in servizio dei nuovi procedimenti ex art. 445 *bis* c.p.c. da parte del singolo magistrato affidatario.

dichiara

il presente provvedimento immediatamente esecutivo.


dispone

che la presente modifica tabellare urgente sia comunicata al Presidente della Corte di Appello di Perugia, quale Presidente del Consiglio Giudiziario, ai tutti i magistrati togati ed onorari del settore civile nonché al Dirigente Amministrativo e ai responsabili delle cancellerie interessate, per quanto di competenza, nonché al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia.

Perugia, 21.9.2017

V° - Si conferma e ratifica.

Il Presidente ff del Tribunale
dott. Gaetano Mautone



Il Magistrato Delegato
dott. Umberto Rana

